

Notice.

Per sostenere e accompagnare le Nazioni Unite, l'Unione Africana, l'Unione Europea, l'Organizzazione degli Stati Americani o qualsiasi organizzazione continentale o regionale e qualsiasi nazione planetaria nelle loro missioni sul diritto di ogni persona, senza alcuna discriminazione; il Consiglio Universale per la Pace delle Nazioni e dei Continenti, «CULPAC» ne sigla, seguendo il suo programma della Pace per Tutti, ha messo in atto questa vasta campagna di sensibilizzazione e di divulgazione dei Diritti Umani per il bene dell'umanità e favorire così la pace tra popoli e nazioni, nonché lo Stato di diritto e la democrazia.

Il Direttore Generale Mr. Daniel Santu Biko

3 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

Proclamata dalle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948

Preambolo

Considerando che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti uguali e inalienabili costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo.

Considerando che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti dell'uomo hanno portato ad atti di barbarie che rivoltano la coscienza dell'umanità e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani saranno liberi di parlare e di credere, liberati dal terrore e dalla miseria, è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo,

Ritenendo essenziale che i diritti dell'uomo siano protetti da un regime di diritto affinché l'uomo non sia costretto, in supremo ricorso, alla rivolta contro la tirannia e l'oppressione,

considerando essenziale incoraggiare lo sviluppo di relazioni amichevoli tra nazioni,

Considerando nella Carta i popoli delle Nazioni Unite hanno nuovamente proclamato la loro fede nei diritti

fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nella parità dei diritti dell'uomo e delle donne, e che si sono dichiarati decisi a favorire il progresso sociale e a instaurare migliori condizioni di vita in una maggiore libertà,

considerando che gli Stati membri si sono impegnati ad assicurare, in cooperazione con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, il rispetto universale ed effettivo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,

considerando che una concezione comune di tali diritti e libertà è della massima importanza per adempiere pienamente a tale impegno,

**l'Assemblea Generale**

proclama la presente dichiarazione universale dei diritti umani

come l'ideale comune da raggiungere da parte di tutti i popoli e di tutte le nazioni affinché tutti gli individui e tutti gli organi della società, tenendo sempre presente questa Dichiarazione, si sforzino, mediante l'insegnamento e l'educazione, di sviluppare il rispetto di tali diritti e libertà e di assicurare, mediante misure progressive di ordine nazionale e internazionale, il riconoscimento e l'applicazione universali ed efficaci, sia tra le popolazioni degli Stati membri che stesse di quelle dei territori sotto la loro giurisdizione.

## Articolo 1

Tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e diritto. Sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in uno spirito di fraternità.

## Articolo 2

1. Ognuno può far valere tutti i diritti e le libertà proclamati nella presente Dichiarazione, senza alcuna discriminazione, in particolare di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione

politica, origine nazionale o sociale, di fortuna,  
di nascita o di qualsiasi altra

situazione.

2. Inoltre, non sarà fatta alcuna distinzione basata sullo status politico, giuridico o internazionale del paese o territorio di cui una persona è cittadina, indipendentemente dal fatto che tale paese o territorio sia indipendente, sotto tutela, non autonomo o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.

### Articolo 3

Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona.

### Articolo 4

Nessuno sarà tenuto in schiavitù né in schiavitù: la schiavitù e la tratta degli schiavi sono vietate in tutte le loro forme.

### Articolo 5

Nessuno sarà sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

## Articolo 6

Ognuno ha diritto al riconoscimento della propria personalità giuridica in ogni luogo.

## Articolo 7

Tutti sono uguali davanti alla legge e hanno diritto senza distinzione la stessa protezione della legge. Tutti hanno diritto ad una pari protezione contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione e contro ogni provocazione a tale discriminazione.

## Articolo 8

Ogni persona ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi ai giudici nazionali competenti contro atti che violino i diritti fondamentali che le sono riconosciuti dalla costituzione

o dalla legge.

## Articolo 9

Nessuno può essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.

## 7 Articolo 10

Ogni persona ha diritto, in piena parità, a che la sua causa sia ascoltata equamente e pubblicamente da un tribunale indipendente e imparziale, che deciderà, o dei suoi diritti e obblighi, ovvero della fondatezza di qualsiasi accusa in materia penale diretta contro di essa.

## Articolo 11

1. Ogni persona accusata di un atto delittuoso è

presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata nel corso di un processo pubblico in cui gli siano state assicurate tutte le garanzie necessarie alla sua difesa. 2. Nessuno sarà condannato per azioni o omissioni che, al momento in cui sono state commesse, non

costituivano un atto criminale secondo il diritto nazionale o internazionale. Allo stesso modo, non sarà inflitta alcuna pena più forte di quella applicabile al momento in cui è stato commesso l'atto criminale.

## Articolo 12

Nessuno sarà oggetto di ingerenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, né sarà leso dal suo onore e dalla sua reputazione. Ogni persona ha diritto alla protezione della legge contro tali immissioni o violazioni.

## Articolo 13

1. Ogni persona ha il diritto di circolare liberamente e di scegliere la propria residenza all'interno di uno Stato.
2. Ogni persona ha il diritto di lasciare qualsiasi paese, compreso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.

## Articolo 14



1. Di fronte alla persecuzione, ogni persona ha il diritto di cercare asilo e di beneficiare dell'asilo in altri paesi.
2. Tale diritto non può essere invocato nel caso di procedimenti realmente fondati su un crimine di diritto comune o su atti contrari agli scopi e ai principi delle Nazioni Unite.

## Articolo 15

1. Ogni persona ha diritto ad una cittadinanza.
2. Nessuno può essere arbitrariamente privato della propria nazionalità, né il diritto di cambiare nazionalità.

## Articolo 16

1. A partire dall'età nubile. l'uomo e la donna, senza alcuna restrizione sulla sua razza, nazionalità o religione, hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia. Essi hanno pari diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e al momento della sua dissoluzione. 2. Il matrimonio può essere concluso solo con il

libero e pieno consenso dei futuri sposi.3. La famiglia è l'elemento naturale e fondamentale della società e ha diritto alla protezione della società e dello

Stato.

Articolo 17

alla proprietà.

1. Ogni persona, sia sola che in collettività, ha diritto
2. Nessuno può essere arbitrariamente privato della propria proprietà.

Articolo 18

Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; questo diritto implica la libertà di cambiare religione o credo, da soli o in comune, sia in pubblico che in privato, attraverso l'insegnamento, le pratiche, il culto e l'adempimento dei riti.

Articolo 19

Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione, il che implica il diritto di non essere preoccupato per queste opinioni e quello di cercare, ricevere e diffondere, senza considerazioni di frontiera, informazioni e idee attraverso qualsiasi mezzo di espressione.

## 10 Articolo 20

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifiche.

2. Nessuno può essere obbligato a far parte di un'associazione.

## Articolo 21

1. Ogni persona ha il diritto di partecipare alla direzione

degli affari pubblici del suo paese, direttamente o tramite rappresentanti liberamente scelti. 2. Ogni persona ha diritto ad accedere, in condizioni di parità, alle funzioni pubbliche del

suo paese. 3. La volontà del popolo è il fondamento dell'autorità dei poteri pubblici; tale volontà deve esprimersi mediante elezioni oneste che devono aver luogo periodicamente, a suffragio universale uguale e a voto segreto o secondo una procedura equivalente che garantisca la libertà di voto.

## Articolo 22

Ogni persona, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale; essa è fondata ad ottenere la soddisfazione dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità e al libero sviluppo della sua personalità, grazie allo sforzo nazionale e alla cooperazione internazionale; tenendo conto dell'organizzazione e delle risorse di ciascun paese.

## 11 Articolo 23

1. Ogni persona ha diritto al lavoro, alla libera scelta del lavoro, a condizioni di lavoro eque e soddisfacenti e alla protezione contro la disoccupazione.

2. Tutti hanno diritto, senza alcuna discriminazione, a un salario uguale per un lavoro uguale. 3. Chiunque lavori ha diritto ad una retribuzione equa

e soddisfacente che gli garantisca in tal modo la un'esistenza conforme alla dignità umana e completata.

se del caso, da altri mezzi di protezione sociale.

4. Ogni persona ha il diritto di fondare con altri sindacati e di affiliarsi a sindacati per la difesa dei propri interessi.

## Articolo 24

Ogni persona ha diritto al riposo e al tempo libero, in particolare ad una limitazione ragionevole della durata del lavoro e delle ferie periodiche retribuite.

## Articolo 25

1. Ogni persona ha diritto ad un livello di vita sufficiente per assicurare la sua salute, il suo benessere e quelli della sua famiglia, in particolare per l'alimentazione, l'abbigliamento, l'alloggio, le cure mediche nonché per i servizi sociali, necessari; essa ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o negli altri casi di perdita dei suoi mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.
  
  2. La maternità e l'infanzia hanno diritto a un aiuto e
- 12a un'assistenza speciali. Tutti i bambini, siano essi nel matrimonio o fuori dal matrimonio, godono della stessa protezione.

## Articolo 26

1. Ogni persona ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita, almeno per quanto riguarda l'istruzione elementare e fondamentale. L'istruzione elementare è obbligatoria. L'insegnamento tecnico e professionale deve essere generalizzato; l'accesso agli studi superiori deve essere

aperto in piena parità a tutti in funzione del loro merito.

2. L'istruzione deve mirare al pieno sviluppo della personalità umana e al rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Deve favorire la comprensione, la tolleranza e l'amicizia tra tutte le nazioni e tutti i gruppi razziali o religiosi. nonché lo sviluppo delle attività delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
3. I genitori hanno, per priorità, il diritto di scegliere il genere di educazione da dare ai loro figli.

## Articolo 27

1. Ogni persona ha il diritto di partecipare liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico e ai benefici che ne derivano.
2. Ognuno ha diritto alla tutela degli interessi morali e materiali derivanti da qualsiasi produzione scientifica, letteraria o artistica di cui è autore.

## 13 Articolo 28

Ogni persona ha diritto a che regni, sul piano sociale e sul piano internazionale, un ordine tale che i diritti e le libertà enunciati nella presente Dichiarazione possano trovarvi pieno effetto.

## Articolo 29

1. L'individuo ha doveri verso la comunità in cui solo il libero e pieno sviluppo della sua personalità è possibile. 2. Nell'esercizio dei propri diritti e nel godimento delle proprie libertà, ciascuno è soggetto soltanto alle limitazioni stabilite dalla legge esclusivamente allo scopo di assicurare il riconoscimento e il rispetto dei Diritti e delle libertà altrui e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.
3. Tali diritti e libertà non potranno in nessun caso essere esercitati in contrasto con gli scopi e i principi delle Nazioni Unite.



## Articolo 30

Nessuna disposizione della presente Dichiarazione può essere interpretata come implicante, per uno Stato, un gruppo o un individuo, un diritto qualsiasi di dedicarsi ad un'attività o di compiere un atto volto alla distruzione dei diritti e delle libertà ivi enunciati.